

Consulenza agricola solo dai professionisti

DI GABRIELE VENTURA

Porte aperte ai liberi professionisti nell'assistenza alle imprese agricole. Le singole regioni, chiamate dal 1° gennaio scorso dalla Ue a gestire il settore, non possono infatti riservare alle grandi organizzazioni i servizi di consulenza agricola. Precludendo, di conseguenza, l'accesso al

mercato ai singoli operatori. È l'Antitrust a dirlo. Con una segnalazione emanata su richiesta degli agrotecnici e inviata il 27 febbraio scorso alla regione Piemonte. Che a questo punto dovrà ripensare la delibera regionale del 26 giugno scorso (la n. 49-3253/2006) già nel prossimo piano di sviluppo rurale (2007-2013), in fase di compimento. Ma vediamo nel dettaglio le motivazioni apportate dall'Auto-



Un agrotecnico

rità garante della concorrenza e del mercato. Innanzitutto, l'Antitrust ha bocciato i requisiti delle «risorse in termini di personale qualificato» e di «esperienza e affidabilità in materia di consulenza» stabiliti dalla giunta regionale. Perché le modalità di attribuzione del punteggio «limitano l'accesso al mercato dei servizi di consulenza a tutti quegli operatori professionali che prestano tali servizi in forma individuale o mediante organizzazioni di limitate dimensioni». Infatti, la regione attribuisce due punti al personale dipendente, per ogni biennio di esperienza tecnica documentata. Mentre al personale tecnico convenzionato spetta un solo punto. Inoltre, le

strutture che di-
spongono di di-
pendenti posso-
no chiedere che
vengano presi in
considerazione,
ai fini del rag-
giungimento dei
200 punti, sino a
100 dipendenti.
Se invece la struttura è composta da professionisti, il numero massimo di soggetti presi in considerazione è pari a 50, esattamente la metà. E, per l'Antitrust, questa diversa valutazione non è giustificata da esigenze di carattere generale. Perché applicata «unicamente in ragione della tipologia, subordinata o autonoma, di svolgimento della prestazione del servizio di consulenza». In più, la regione non attribuisce alcun rilievo al conseguimento dell'abilitazione e al praticantato professionale, «che pure dovrebbero essere considerati al fine di valutare la qualificazione del personale tecnico». Per quanto riguarda, poi, il requisito di «esperienza e affidabilità in materia di consulenza», la disposizione impone, per il raggiungimento del punteggio minimo, di aver già prestato assistenza tecnica a un numero di azien-

Così l'Antitrust

- La limitazione del numero degli organismi di consulenza agricola, se necessaria, deve avvenire attraverso criteri oggettivi di selezione basati sulla qualità dei servizi offerti
- I criteri di selezione sono da applicare a tutti gli operatori professionali, non solo a quelli di grandi dimensioni
- L'effetto richiesto è quello di consentire anche ai liberi professionisti la possibilità di ottenere il riconoscimento come organismi di consulenza
- La regione Piemonte è chiamata a introdurre, nella delibera regionale, disposizioni per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale ispirate a criteri rispondenti ai principi della concorrenza e della parità di trattamento tra operatori